



per i genitori e i nuclei familiari

Misura attiva di sostegno al reddito

Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare.

La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.

La Misura è attuata in via sperimentale dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro (Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (22.10.2015).

Indice dei contenuti

- Beneficiari
- Requisiti
- Richiedente
- Dove presentare la domanda
- Patto di inclusione
- Concessione, erogazione e durata della Misura
- Importo del beneficio

Beneficiari

Beneficiari della Misura sono i **nuclei familiari**, anche se composti da una sola persona, come definiti ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sono **in possesso di particolari requisiti previsti dalla legge e dal regolamento**.

• [torna su](#)

Requisiti

Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di concessione della misura, i seguenti requisiti:

- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno **ventiquattro mesi** continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a **6.000 euro**;
- **i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;**
- **non** avere componenti che siano stati destinatari, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di **provvedimenti di decadenza** dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- **non** avere componenti che siano intestatari di **autovetture** soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di **motoveicoli** di cilindrata superiore a 750 cc;
- **non** avere componenti che siano intestatari di **navi e imbarcazioni da diporto** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- **non** avere componenti che siano beneficiari, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di **altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale**, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;

- **non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di accesso alla Misura.**

[• torna su](#)

Richiedente

Il richiedente è il componente del nucleo familiare che presenta la domanda.

Il richiedente deve rientrare tra i soggetti di cui all' [articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6](#) (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

[• torna su](#)

Dove presentare la domanda

La domanda va presentata dal richiedente al **Servizio sociale dei Comuni (SSC)** del Comune di residenza.

La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al **patto di inclusione** da parte dei componenti del nucleo.

- **Modello di domanda**
- **Servizi sociali dei Comuni (SSC)**

[• torna su](#)

Patto di inclusione

Il patto di inclusione è un **accordo in forma scritta** stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento.

Nel patto sono contenuti gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Il patto di inclusione è stipulato **entro due mesi** dalla concessione della Misura.

La mancata stipula del patto di inclusione comporta la decadenza dalla Misura.

Concessione, erogazione e durata della Misura

La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi.

L'erogazione della Misura decorre dal **bimestre** successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

La Misura ha durata **dodici mesi** e viene erogata in **6 rate bimestrali**: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre.

La Misura, con un periodo di interruzione di almeno 2 mesi, può essere concessa nuovamente per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.

[• torna su](#)

Importo del beneficio

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori e/o figli a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore o 1 figlio a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori e/o figli a carico (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00 - 1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01 - 2.000,00	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,01 - 3.000,00	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,01 - 4.000,00	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,01 - 5.000,00	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,01 - 6.000,00	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00